



- 1) Il divorzio è uno degli esiti naturali del matrimonio che riguarda la coppia coniugale. La coppia genitoriale è indissolubile.
- 2) Padre e Madre hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dei figli. La continuità della relazione genitoriale è interesse e diritto dei minorenni anche dopo il divorzio.
- 3) I coniugi possono divorziare direttamente, senza preventivamente separarsi e senza ulteriori formalità se non quella di presentare un Piano Genitoriale presso il Tribunale competente da cui si evinca, con chiarezza e in dettaglio, in che modo la coppia intende provvedere, per il futuro, alla custodia, alla cura, all'educazione e all'istruzione dei figli.
- 4) La presentazione del Piano Genitoriale è obbligatoria ed è condizione indispensabile per divorziare.
- 5) La genitorialità si esercita con la presenza diretta del padre e della madre accanto ai figli. Ai genitori la legge riconosce l'affido condiviso e la libertà di esercitare, direttamente e in modo paritario, i compiti di custodia e cura, senza limitazioni di tempo.  
Il calendario di frequentazione è parte integrante del Piano Genitoriale e non può prevedere, se non per accordo delle parti, tempi di frequentazione genitori/figli inferiori alla metà del tempo e comunque, anche in caso di accordo, mai al di sotto di 1/3.
- 6) Per l'accudimento a contenuto economico ciascun genitore provvede obbligatoriamente in modo diretto, per voci di spesa, in proporzione alle possibilità, in aggiunta alle spese di convivenza. L'impegno economico della coppia genitoriale è dettagliato nei Piani Genitoriali.
- 7) Dopo il divorzio, l'ex casa coniugale, se di proprietà esclusiva ritorna nella piena disponibilità del legittimo proprietario. In caso di cointestazione la casa può essere venduta o, su accordo delle parti, può divenire il luogo in cui esse si alternano per esercitare, in modo diretto, l'obbligo di accudimento.
- 8) In caso di vendita dell'ex casa coniugale, le case dei figli sono quella del padre e quella della madre, luoghi in cui essi avranno la doppia residenza.
- 9) La migrazione al di fuori del comune della doppia residenza è subordinata all'esplicita accettazione congiunta del padre e della madre; la violazione comporta il reato di sottrazione di minore.
- 10) I genitori, in costanza di matrimonio e dopo il divorzio, hanno il dovere di provvedere alla propria indipendenza economica. Con la risoluzione della coppia coniugale cessa qualsiasi dovere di reciproco sostentamento materiale.